

STATUTO

Art. 1 Denominazione e personalità giuridica

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter C.C., una società consortile a responsabilità limitata denominata " **CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT - Società Consortile a responsabilità limitata**" e, in forma abbreviata, "CSP S.c. a r.l.".

Art. 2 Scopo

La società, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, è un organismo di ricerca, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, ed in conformità a quanto dettato nel Regolamento UE n. 651/2014.

La finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, e nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione ed il trasferimento di conoscenze sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione innovazione digitale.

Le eventuali attività economiche, ancorché non prevalenti e strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, formano oggetto di contabilità separata. I soci non hanno accesso preferenziale ai risultati generati.

Art. 3 Sede

La società ha sede legale in Torino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche all'estero, nonché trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 4 Durata

La durata di CSP S.c. a r.l. è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata mediante delibera dell'Assemblea dei soci.

L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

Art. 5 Oggetto

La finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente:

- attività nel settore della ricerca fondamentale e industriale, dello sviluppo sperimentale, nonché nel settore del trasferimento tecnologico, della consulenza tecnico-scientifica e dello scambio di conoscenze relative all'innovazione delle tecnologie informatiche con particolare riferimento alle applicazioni digitali;
promozione, valorizzazione, sviluppo diffusione della ricerca applicata

al sistema produttivo, mettendo in rete le competenze industriali, accademiche e sociali a favore di tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento, anche al fine di attrarre investitori qualificati e nuova occupazione. Attraverso tale attività agevola il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca - attraverso tutti gli strumenti più idonei allo scopo quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la brevettazione, la consulenza e il rilascio di software con licenza di tipo Open Source - agendo quale soggetto catalizzatore e facilitatore del trasferimento tecnologico;

- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di proprietà intellettuale di qualunque tipo.

In particolare, per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- assumere ogni determinazione in ordine alla esecuzione dell'oggetto medesimo;
- instaurare, intrattenere e risolvere con soggetti pubblici e privati, con terzi in genere e con i soci tutti i rapporti giuridici che ritenga necessari, stipulando qualsiasi contratto e compiendo ogni operazione di qualsivoglia natura che sarà ritenuta dagli organi amministrativi necessaria o anche solo opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- rilasciare garanzie anche fidejussorie a terzi ed a favore di terzi;
- chiedere aperture di credito e concessioni di fidi da utilizzare per le esigenze della realizzazione dello scopo sociale e della gestione della società;
- chiedere ed incassare finanziamenti, contributi, elargizioni e donazioni per il raggiungimento dei fini statutari;
- attuare forme di cooperazione e collaborazione con società ed enti esterni rispetto alla compagine sociale, attraverso forme di cooperazione contrattuale secondo quanto di volta in volta fosse appropriato ed applicabile, come ad esempio:
 - Contratti di joint-venture;
 - Associazioni in partecipazione;
 - Partenariato pubblico-privato contrattuale.

Tali forme di cooperazione potranno consentire di condurre congiuntamente a soggetti terzi, pubblici o privati, unendo le rispettive risorse economiche e competenze per il perseguimento di finalità comuni, attività finalizzate all'adempimento della missione della società.

- accrescere e sviluppare le conoscenze e la cultura nel settore presso gli operatori pubblici e privati;
- fornire assistenza e supporto allo sviluppo di attività economiche connesse con le iniziative dei soci, partner o clienti, nelle materie attinenti all'oggetto sociale;
- acquisire, integrare e combinare tra loro le conoscenze e le competenze esistenti sul territorio di natura scientifica, tecnologica, commerciale, al

fine di consentirne uno migliore e più proficuo sfruttamento e la nascita e l'ideazione di nuovi progetti, prodotti, processi e servizi;

- fornire servizi di formazione e divulgazione, anche attraverso azioni mirate sul territorio e rivolte alle imprese e ai cittadini;
- organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi relativi all'Information Technology;
- fornire supporto, limitatamente alle attività di cui al primo comma, ai soci per lo svolgimento delle loro attività e funzioni istituzionali nei settori di propria competenza.

Art. 6 Principi di gestione e di organizzazione

CSP S.c. a r.l. definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione e indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali-amministrative, e funzioni valutative e di controllo.

Promuove il merito scientifico e tecnologico.

Si ispira ai principi della Carta europea dei ricercatori, adotta misure organizzative volte a tutelare il merito, nonché ad adottare misure anti-discriminatorie e a promuovere le pari opportunità.

Favorisce con le proprie strutture organizzative la collaborazione con le università, i decisori pubblici e le istituzioni nazionali ed internazionali della ricerca.

Con approcci economicamente sostenibili ed efficaci promuove il trasferimento dei risultati della ricerca e la diffusione della stessa.

Valuta periodicamente il suo operato adottando gli adeguati sistemi di qualità.

Garantisce che le attività economiche (finanziamenti, costi e ricavi) siano oggetto di contabilità separata.

Adotta un sistema di controllo per garantire che i soci non possano godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Art. 7 Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Ogni quota deve avere un valore nominale pari a multipli di un euro.

Il valore minimo di ciascuna quota non può essere inferiore a 1 (un) euro.

Tutti i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della qualità di socio è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede la Società.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica: si applica il disposto dell'art. 2464 quinto e sesto comma, e dell'art. 2465 primo comma.

Per le decisioni di aumento e riduzione del Capitale Sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. del codice civile.

Salvo il caso di cui all'art.2482 ter, gli aumenti del Capitale Sociale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 del codice civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

Art. 8 Soci - domicilio

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede la Società: è onere del socio comunicare alla Società il cambiamento del proprio domicilio ed è onere della Società perfezionare la comunicazione alla Camera di Commercio.

Art. 9 Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci, di società controllate dal socio, della sua controllante o di società soggetta al medesimo controllo del socio.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni spetta agli altri soci, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, un diritto di prelazione a parità di condizioni.

L'ingresso di un nuovo socio mediante acquisto di parte o tutta la partecipazione di altro socio richiede il preventivo consenso dell'Assemblea dei soci: il consenso può essere concesso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale senza tener conto, a fini deliberativi, della partecipazione del socio la cui quota è, in tutto od in parte, offerta in vendita.

Il mancato consenso deve essere ragionevolmente motivato.

Nel caso in cui non venga accettato il cessionario della partecipazione, il socio cedente ha facoltà di recesso ai termini di legge e del presente Statuto.

Art. 10 Ammissione di nuovi soci

CSP S.c. a r.l. è aperta a valutare l'ingresso di nuovi soci che favoriscano lo sviluppo dell'organismo di ricerca sia a livello nazionale che internazionale e le capacità di ricerca sulle nuove tecnologie e delle loro applicazioni.

Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendano entrare a farne parte devono inoltrare la domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- la propria ragione e denominazione sociale;
- il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dalla delibera assunta dal competente organo amministrativo, dall'atto costitutivo e dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'Organo Amministrativo sottoporrà la domanda alla prossima Assemblea dei soci che, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la totalità dei soci presenti in assemblea, delibererà in ordine all'ingresso del nuovo socio ed alle sue modalità.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per cessione della partecipazione.

Art. 12 Recesso

Può recedere dalla Società il socio che non sia più in grado o non intenda più partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

Il socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvivano successivamente alla dichiarazione di recesso.

Il recesso ha effetto dal 31 dicembre dell'anno in cui viene comunicata la dichiarazione.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico entro e non oltre il 30 settembre; in caso di inosservanza di tale data il recesso ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo.

Salvo sia prevista da specifica disposizione di legge è esclusa al socio recedente la liquidazione della partecipazione al capitale sociale e delle riserve proporzionalmente ad essa correlate.

Art. 13 Esclusione

Il socio può essere escluso qualora:

- si sia reso insolvente, venga sottoposto a procedura concorsuale o di liquidazione o, trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione ;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme dello statuto o alle deliberazioni della Società;

Spetta all'Organo Amministrativo, constatata la sussistenza dei motivi che a norma di legge e/o di statuto legittimano l'esclusione di un socio, proporre il provvedimento di esclusione all'assemblea sociale che, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, delibererà in ordine a detto provvedimento.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto. L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla avvenuta comunicazione all'interessato.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

E' esclusa la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

Art. 14 Divieto di rimborso partecipazioni sociali

Nel caso in cui un socio receda ovvero sia escluso nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto ovvero nei casi di legge, la sua quota di capitale si accresce proporzionalmente agli altri soci, senza necessità di alcun adempimento da parte di questi ultimi.

In detti casi l'Organo amministrativo deve provvedere, nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro il termine massimo di 30 giorni del momento in cui hanno effetto l'esclusione o il recesso, a depositare presso il Registro delle Imprese l'elenco aggiornato dei soci e delle rispettive quote di partecipazione.

Art. 15 Responsabilità della Società Consortile

La Società consortile non può assumere obbligazioni per conto dei soci e neppure rappresentarli, opera esclusivamente in nome proprio evitando l'insorgere di responsabilità che possano coinvolgere anche in futuro i singoli soci.

Art. 16 Organi della Società consortile

Sono organi di CSP S.c. a r.l. :

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato di indirizzo;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea dei soci;

Art. 17 Presidente

Se nominato, il presidente ha la rappresentanza legale dell'organismo di ricerca, cura le relazioni istituzionali ed i rapporti interni.

Spetta tra l'altro al presidente:

- a. convocare e presiedere il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- b. nominare procuratori e incarichi nell'ambito dei poteri conferitigli

Art. 18 Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di due (due) ad un numero massimo di 5 (cinque) amministratori anche non soci, nominati dall'Assemblea. La designazione del suo presidente spetta all'assemblea dei soci.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore gli altri provvedono a sostituirlo; l'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso in cui vengano a mancare due o più amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 19 Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od anche solo opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Amministratore Delegato e di delegare in parte i propri poteri, con esclusione dei poteri indelegabili per legge, a quest'ultimo e/o ai singoli Consiglieri.

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle indelegabili per legge, le seguenti materie:

- approvazione dell'indirizzo strategico generale relativo alla gestione aziendale, approvazione del Budget annuale e del Piano industriale pluriennale e delle politiche di investimento;
- stipulazione di contratti di finanziamento compresi i finanziamenti soci;
- concessione di finanziamenti e/o di garanzie personali e/o reali a favore o per conto di terzi;
- concessione di garanzie su beni della Società superiori a euro 100.000,00;
- acquisizione e dimissioni di partecipazioni in altre imprese od enti;
- cessione o affitto dell'azienda della Società, di suoi rami aziendali o di suoi macchinari in blocco;
- cause attive o transazioni per un importo superiore a euro 250.000,00;

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, sono riservate all'Assemblea le decisioni relative alle seguenti materie, da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale:

- approvazione dell'indirizzo strategico generale relativo alla gestione aziendale, approvazione del Budget annuale e del Piano industriale pluriennale e delle politiche di investimento;
- stipulazione di contratti di finanziamento compresi i finanziamenti soci;

- concessione di finanziamenti e/o di garanzie personali e/o reali a favore o per conto di terzi;
- concessione di garanzie su beni della Società superiori a euro 100.000,00;
- acquisizione e dismissioni di partecipazioni in altre imprese od enti;
- cessione o affitto dell'azienda della Società, di suoi rami aziendali o di suoi macchinari in blocco;
- cause attive o transazioni per un importo superiore a euro 250.000,00;

Art. 20 Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente. Gli amministratori delegati sono legittimati a rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate.

Art. 21 Compensi

All'Organo Amministrativo compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo, inclusi gli amministratori investiti di particolare cariche, sono determinati dall'assemblea dei soci.

Art. 22 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dai presenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda di almeno due consiglieri o dell'organo di controllo, ove esistenti, mediante invio a tutti gli aventi diritto a partecipare alla riunione di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia.

L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione ovvero un giorno lavorativo in caso di urgenza

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo o il revisore, questi ultimi se nominati.

Il Consiglio è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione, di prendere visione di documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si troveranno l'amministratore che presiede la riunione ed il segretario. Le adunanze che si tengono per teleconferenza o per videoconferenza sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso egli sia assente o impedito, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Art. 23 Il Comitato di indirizzo

La società si avvale di un Comitato di Indirizzo nominato dall'Assemblea dei Soci, che ne determina il numero dei componenti, il suo Presidente e la durata in carica, al fine di analizzare le iniziative svolte e in corso di svolgimento da parte della società e fornire linee guida e programmatiche per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Comitato di indirizzo esprime pareri vincolanti e motivati sulle modalità riguardanti la partecipazione della società a progetti competitivi di ordine regionale, nazionale, europeo ed internazionale ed in generale per tutti i progetti competitivi finanziati da soggetti pubblici.

Esso sarà composto da soggetti individuati nell'ambito del mondo dell'imprenditoria, delle associazioni di imprese e di lavoratori, dei centri di ricerca e istituzioni accademiche e universitarie, attivi nei settori in cui opera la società o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali ed in conformità agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente riunisce il Comitato di indirizzo almeno due volte all'anno.

Art. 24 Organo di controllo o revisore

Al ricorrere dei presupposti di legge, o laddove ne sia ravvisata l'opportunità pur in assenza dei detti presupposti, i soci provvederanno alla nomina di un revisore o di una società di revisione legale dei conti o di un organo di controllo, monocratico o collegiale al quale potrà essere affidata anche la revisione legale dei conti.

In questo caso trovano applicazione, ove compatibili, le norme in materia di società per azioni.

Art. 25 Assemblea dei Soci

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede la Società.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché in Italia.

L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, inclusa posta elettronica e trasmissione telematica, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede la Società, agli amministratori e ai sindaci o al revisore, se nominati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui un'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli aspetti relativi all'Ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, sindaci, revisori, dipendenti di queste.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione: in caso di loro assenza od impedimento, da un amministratore ovvero dalla persona designata dai presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.

Art. 26 Decisioni dei soci - competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più

amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina dei membri dell'organo di controllo e, se pluripersonale, del suo presidente, o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 27 Decisioni dei Soci - quorum

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o delle presenti norme per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

Art. 28 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione, di prendere visione di documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 29 Bilancio ed utile d'esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la società sia

tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo, lo richiedano.

Il bilancio, unitamente alla relazione degli amministratori (salvo il disposto dell'articolo 2435 bis del Codice Civile) e a quella dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominati, deve restare depositato presso la sede della società a disposizione di tutti i soci i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.

La società non ha scopo di lucro e pertanto i soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da accantonarsi alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono interamente destinati ad accrescere il patrimonio sociale.

Art. 30 Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

La totalità dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione è destinato a fini di pubblica utilità o ad altra organizzazione con finalità analoghe e senza scopo di lucro.

Art. 31 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Torino, da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominato in conformità a tale Regolamento.

Art. 32 Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Torino, li 30.05.2017

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Dott. Franco Maria Cornagliotto